



COMUNE DI RIBERA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Prot. gen. n. 2158

del 03/02/2022

Oggetto: Determine di impegno e di liquidazioni - Direttiva inerente la tempistica dei pagamenti e ai controlli ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (Equitalia).

**Al Dirigente del 2° Settore e IV Settore ad interim**

**A tutti i Responsabili di P.O.**

**A tutti i Responsabili di Servizio/Ufficio**

**e, p.c. Al Segretario Generale**

**Al Sig. Sindaco**

**All'Assessore al Bilancio**

**Sede**

L'art.9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 detta disposizioni in materia di "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" mentre l'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, impone al responsabile della spesa, che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto attiene ai compiti di questo ufficio scrivente, si raccomanda a tutti i dirigenti responsabili e ai titolari di posizioni organizzative di inserire nelle determinazioni di impegno un'indicazione del tipo seguente ***"dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica"***.

La liquidazione, ai sensi dell'art.184 D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase successiva del procedimento di spesa, in virtù della quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

Si ricorda come la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e consta dei seguenti elementi indispensabili:

1. documentazione necessaria comprovante il diritto del creditore;
2. riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione;

3. riscontro operato sulla rispondenza della fornitura o della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi e ai termini ed alle condizioni pattuite.

L'atto di liquidazione, sottoscritto dal dirigente e/o dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'attenta analisi del disposto normativo di cui all'art.184 del D.Lgs. 267/2000 consente di poter affermare, senza dubbio alcuno, che nessuna liquidazione può essere disposta dal dirigente e/o responsabile del servizio proponente senza la predisposizione di un atto di liquidazione che contenga tutti gli elementi indispensabili in narrativa richiamati.

Altri requisiti che le determine di liquidazione devono soddisfare sono quelli dell'indicazione dei tempi dei pagamenti e della verifica inadempimenti.

Con riguardo ai tempi di pagamento il D.Lgs. 231/2002 e s.m.i, in osservanza alla Direttiva Comunitaria 2000/35/CE del 29/06/2000, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Gli interessi decorrono automaticamente senza che sia necessario un sollecito, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura.

La normativa richiama implica che dalla data di ricevimento della fattura al protocollo generale dell'Ente a quella in cui materialmente viene eseguito il mandato di pagamento non devono decorrere 30 giorni.

A tal fine è necessario che i dirigenti responsabili e i titolari delle posizioni organizzative adottino ogni utile provvedimento idoneo a far pervenire nei tempi utili le determine di liquidazione presso il servizio finanziario dell'Ente in modo da poter garantire il pagamento delle fatture prima della scadenza e comunque entro i 30 giorni prescritti dal legislatore. Si rappresenta che il superamento di detto limite temporale influenza il debito scaduto e l'indicatore della tempestività dei pagamenti con conseguenti ricadute negative nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione.

Con riguardo alla verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) è necessario, dunque, che tutte le liquidazioni di importi superiori ad € 5.000,00 (al netto di IVA) riportino l'indicazione dell'obbligo di effettuare la preventiva verifica presso Equitalia, per tale motivo le stesse devono contenere un' indicazione del tipo seguente *"Effettuare, presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall'art. 2 comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del Decreto Legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo superiore ad € 5.000,00"* o in alternativa l'indicazione che non ricorre l'obbligo della verifica per pagamenti di importi inferiori alla predetto limite.

Si rimanda, a tal fine, ai chiarimenti a suo tempo forniti dal MEF in materia con le Circolari n.22 del 29/07/2008, n. 29 del 08/10/2009 e n. 27 del 23/09/2011.

Tanto era dovuto per ricondurre tutti i provvedimenti di impegno/liquidazione al disposto normativo sopra richiamato.

Ribera, 02/02/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
(F.to Dott. Rocco Tornambè)

**Il Dirigente del III Settore**  
(F.to Dott. Raffaele Gallo)